

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

Area di diritto comparato

**CENNI SULL'INQUADRAMENTO GIURIDICO
DELLA PROSTITUZIONE**

a cura di P. Passaglia

con contributi di

C. Guerrero Picó

S. Pasetto

M. T. Rörig

C. Torrisi

febbraio 2019

Avvertenza

La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento.

La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0).

Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.

**CENNI SULL'INQUADRAMENTO GIURIDICO
DELLA PROSTITUZIONE**

INDICE

<i>Presentazione</i>	7
----------------------------	---

FRANCIA

1. Premessa	13
2. La riforma del 2016	15
2.1. <i>Le disposizioni penali</i>	15
2.2. <i>Le disposizioni volte a rafforzare la dimensione sociale della lotta alla prostituzione</i>	16
3. La disciplina dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione	17

GERMANIA

1. L'inquadramento giuridico della prostituzione	21
2. Le fattispecie penalmente rilevanti della prostituzione	23

INGHILTERRA

1. L'inquadramento giuridico della prostituzione	27
2. La disciplina dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione	27
2.1. <i>Il tipo di reato (e le relative sanzioni)</i>	28
2.2. <i>I soggetti che incorrono nel reato</i>	29
2.2.1. <i>Lo sfruttamento della prostituzione</i>	29
2.2.2. <i>L'adescamento</i>	29
2.2.3. <i>Le case chiuse</i>	30

2.2.4. La prostituzione minorile	31
2.2.5. Il traffico di esseri umani	31

SPAGNA

1. Introduzione	33
2. Il trattamento penale dei fenomeni collegati alla prostituzione	34
<i>2.1. I reati relativi al favoreggiamento ed allo sfruttamento della prostituzione</i>	<i>34</i>
2.1.1. Fattispecie riguardanti la prostituzione di maggiorenni	34
2.1.2. Le fattispecie collegate a minorenni ed a persone disabili che necessitano di tutela speciale	36
2.1.3. Sulla responsabilità delle persone giuridiche	37
2.1.4. La c.d. recidiva internazionale	37
2.2. <i>Il reato di tratta di esseri umani</i>	<i>37</i>
3. L'applicazione delle norme sulla giurisdizione universale	38
4. Le sanzioni amministrative	38

STATI UNITI

1. L'inquadramento giuridico della prostituzione	41
2. La disciplina dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione	42
2.1. <i>La disciplina federale</i>	<i>42</i>
2.2. <i>Gli ordinamenti statali</i>	<i>43</i>
2.2.1. Il tipo di reato (e le relative sanzioni)	43
2.2.2. Soggetti che incorrono nel reato	44
3. Il caso del Nevada	47

Presentazione

1. – Tentare di tracciare un quadro comparatistico della disciplina della prostituzione è operazione quanto mai complessa. Le soluzioni presenti nei vari ordinamenti, infatti, appaiono estremamente variegata, tanto da rendere assai aleatorio qualunque esercizio classificatorio.

Ponendosi sul piano puramente teorico, la *summa divisio* che può di primo acchito prospettarsi è data dalla diversa accentuazione dei due principi fondamentali che si confrontano, vale a dire la dignità umana (*recte*, una lettura della dignità umana come principio che si impone anche a prescindere da atti di volontà dell'individuo), da un lato, e la libertà di autodeterminarsi, dall'altro. Il fenomeno della prostituzione evoca, certo, molti altri principi ed interessi, sovente di rango assolutamente primario, come ad esempio la salute (fisica e psichica) individuale e quella collettiva o l'ordine pubblico; se poi si estende il campo a fenomeni che sono non di rado collegati all'esercizio della prostituzione, vengono in gioco anche esigenze come la lotta contro l'abuso di sostanze stupefacenti e l'alcolismo o il contrasto dell'immigrazione irregolare e, soprattutto, della criminalità organizzata e della tratta degli esseri umani. Da una panoramica delle soluzioni di politica del diritto più diffuse, queste – insieme con molte altre – esigenze assumono, effettivamente, una importanza per così dire derivata, giacché è dalla scelta che si compia, all'interno di un ordinamento, circa il punto di equilibrio nel bilanciamento tra dignità e libertà di autodeterminazione che si trae, per l'essenziale, la matrice ideologica della regolamentazione della prostituzione. E, una volta compiuta questa scelta primigenia, quelle inerenti agli altri principi ed interessi sono, in qualche modo, consequenziali, almeno in larga misura.

Ciò posto in termini generalissimi, e stante la premessa della difficoltà estrema di qualunque classificazione, si cercheranno di individuare i principali «modelli» di disciplina del fenomeno della prostituzione (ammesso che di modelli possa fondatamente parlarsi) riscontrabili dall'osservazione degli ordinamenti contemporanei.

2. – Del caleidoscopio di soluzioni, possono piuttosto agevolmente individuarsi, almeno in astratto, gli estremi: da un lato, si pone il proibizionismo e, dall'altro, la liceità *tout court* della prostituzione. Nel primo caso, l'ordinamento appronta sanzioni, tendenzialmente di natura penale, nei confronti

di tutti o quasi tutti i soggetti coinvolti nell'attività di meretricio: il *sex worker*, il suo eventuale sfruttatore, il prosseneta ed il cliente. Nel secondo caso, la prostituzione non viene configurata alla stregua di un'attività che richieda una regolamentazione specifica, donde il suo rientrare nel novero di una qualunque attività di prestazione di servizi di natura privatistica. Questi due poli, di impatto opposto ma paritario da un punto di vista teorico, assumono una rilevanza tra loro molto diversa nella prospettiva del comparatista, poiché, se il proibizionismo ispira, in modo più o meno marcato, le soluzioni presenti in un gran numero di ordinamenti contemporanei (forse addirittura nella maggior parte di essi), la liceità *tout court* è soluzione ampiamente recessiva, tanto da potersi configurare, tutt'al più, come un modello regionale.

L'ordinamento più significativo relativo a quest'ultimo modello è quello della Nuova Zelanda, che, dopo l'approvazione del *Prostitution Reform Act 2003*, ha eliminato gran parte dei divieti legati all'attività di meretricio. La prostituzione posta in essere da un adulto in forma volontaria è quindi divenuta una attività di prestazione di servizi su base contrattuale. I divieti rimasti in vigore attengono alla prostituzione minorile, a quella posta in essere da stranieri con permesso temporaneo, alla coercizione allo svolgimento dell'attività, ad alcune forme di pubblicità ed all'adescamento. Il *sex work* è quindi pienamente riconosciuto, con il che anche i rapporti di lavoro all'interno di strutture apposite sono soggette alle regole ed alla giurisdizione proprie della generalità dei rapporti di lavoro.

Sul versante opposto si pongono quegli ordinamenti nei quali la prostituzione come tale è configurata alla stregua di un'attività penalmente rilevante. Come accennato, questa soluzione è molto diffusa, soprattutto in Asia ed in Africa. In Europa, il proibizionismo caratterizza, per l'essenziale, gran parte dei territori dell'ex-Unione Sovietica ed alcuni paesi balcanici (Albania, Croazia, Montenegro e Serbia), mentre sul continente americano, oltre ad alcuni paesi caraibici, è negli Stati Uniti (*recte*, in larga parte degli stessi) che questo modello è seguito. Risulta peraltro piuttosto complesso dar conto dell'esistenza di *un* modello di proibizionismo, nella misura in cui, posto il principio del divieto, le concrete declinazioni dello stesso possono variare anche in misura molto marcata, per molteplici ragioni, che possono attenerne, ovviamente, ai meccanismi sanzionatori ed all'entità delle sanzioni previste, ma anche ai soggetti sanzionati: ad esempio, in taluni ordinamenti (si pensi allo Stato della California) è contemplata in linea generale la sanzionabilità del cliente, mentre in altri (come in Russia) la sanzionabilità del cliente è limitata a casi particolari, come quelli della minore età del *sex worker* o della consapevolezza relativa alla coercizione allo svolgimento dell'attività di meretricio di cui ci si avvalga.

3. – Nella disciplina del fenomeno della prostituzione, sono molteplici le soluzioni che possono dirsi «intermedie» tra la liceità *tout court* ed il proibizionismo. Schematizzando, in modo forse troppo approssimativo, ma – auspicabilmente – almeno indicativo, possono individuarsi tre grandi modelli.

Il più diffuso è quello che potremmo definire della «tolleranza». In esso, la prostituzione non viene sanzionata in quanto tale, giacché la reazione ordinamentale si attiva solo in casi di adescamento oppure di intermediazione, di sfruttamento da parte di terzi, di coercizione, etc. In quest'ottica, sono ovviamente vietate forme di prostituzione organizzate, come ad esempio la presenza di case chiuse. Se l'attività di meretricio, in sé e per sé, non è sanzionata, ciò non significa che l'ordinamento la riconosca: trattasi, infatti, di condotte che sono meramente tollerate, fermo restando il generale disvalore sociale che le connota. Un disvalore che, non di rado, si traduce nell'introduzione di sanzioni (amministrative) incidenti, di fatto, anche sulle forme più comuni di prostituzione (si pensi, solo per fare un esempio, alla previsione di una sanzione per la consumazione dell'attività di prostituzione sulla pubblica via). Questo modello oscilla dunque, nelle sue realizzazioni concrete, tra l'accentuazione del profilo della libertà e l'avvicinamento a forme anodine di proibizionismo. Al novero di queste soluzioni, nella loro estrema variabilità, si ascrivono, tra gli altri, molti ordinamenti dell'America Centrale, il Brasile, l'India, buona parte dell'Australia, nonché numerosi ordinamenti europei, tra i quali possono segnalarsi, oltre all'Italia, l'Inghilterra, la Spagna, il Portogallo, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia ed alcuni Stati dell'Est, come ad esempio Polonia, Repubblica Ceca e Bulgaria.

Un modello diverso è quello che viene spesso identificato nel prototipo svedese. Dal 1999, infatti, in Svezia il modello ispirato alla «tolleranza» è stato emendato in un aspetto centrale: confermando le sanzioni previste nel modello di cui sopra, si è introdotta la sanzionabilità del cliente del *sex worker*. Lo scopo di tale previsione è stato strettamente legato alla tutela della dignità della persona, che non viene veicolata dalla sanzione per il *sex worker*, ma per chi, in qualunque modo, ne approfitti, anche solo acquistando servizi. Questa soluzione, presente al momento in un numero limitato di paesi, pare in fase espansiva, come dimostra il fatto che, nel 2014, sia il Parlamento europeo, con una risoluzione non vincolante, sia il Consiglio d'Europa ne abbiano caldeggiato l'adozione. Al momento, il «modello svedese» è stato recepito in Norvegia, in Islanda, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, in Francia ed in Canada.

Il terzo modello «intermedio» è quello che può definirsi della «legalizzazione». Si tratta di una soluzione che si avvicina al polo della liceità *tout court*, nella misura in cui la prostituzione è un'attività legale, ma che se ne differenzia in ragione del fatto che la legalizzazione è condizionata ad un inquadramento normativo piuttosto rigoroso, tale da vincolare la non perseguibilità dell'attività di meretrico e quelle ad essa connesse al rispetto di requisiti precisi, quali, ad esempio, la richiesta di titoli autorizzativi, il vincolo all'esercizio in determinati luoghi e/o a determinate condizioni, etc. Questo approccio caratterizza buona parte dell'America meridionale ispanofona, ma anche alcuni ordinamenti mitteleuropei, quali la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria e la Svizzera. L'entità dei requisiti imposti è la variabile fondamentale per cogliere il vero disegno del legislatore rispetto alla prostituzione: in effetti, la «legalizzazione» può rivelarsi, in concreto, il mezzo per agevolare l'esercizio della prostituzione (garantendo il rispetto di condizioni igienico-sanitarie adeguate ed assicurando la reale volontarietà degli atti di disposizione del proprio corpo), ma può anche significare, con l'elevarsi dell'incidenza dei requisiti richiesti, una forma di quasi-proibizionismo (come nel caso della Turchia).

4. – Alla luce di quanto appena rilevato, si conferma la difficoltà di proporre una classificazione comparatistica che possa coniugare il dato formale (cui ci si è rifatti) e la reale portata delle discipline approntate. Posti i «modelli» di disciplina, l'impatto in concreto del diritto positivo è fortemente condizionato, non solo dalle situazioni socio-economiche (tali per cui, ad esempio, il proibizionismo tipico di molti paesi in via di sviluppo si lega alla presunzione inerente ad una coazione verso la prostituzione a fini di sopravvivenza), ma anche da elementi normativi apparentemente secondari, che tuttavia hanno una profonda incidenza sull'assetto normativo generale: si pensi soltanto a quali conseguenze possa avere, a fini ricostruttivi della valenza del proibizionismo, la previsione o meno della sanzionabilità del cliente del *sex worker*; ancora, l'entità delle sanzioni, da elemento *prima facie* secondario, può divenire centrale allorché da esso si possa cogliere una tolleranza *de facto* ovvero un impegno dichiarato verso l'eradicazione del fenomeno della prostituzione.

5. – Pur alla luce delle difficoltà di cui sopra, alcuni cenni ad ordinamenti che si ispirano, almeno nelle grandi linee, a soluzioni diverse può contribuire a far luce sull'incidenza che le scelte teoriche di fondo hanno sulla concreta disciplina approntata. In tal senso, con l'esclusione del modello definito della liceità *tout court*, i cinque paesi qui presi sommariamente in considerazione offrono esempi di tutti i principali modelli individuati. Negli Stati Uniti si hanno le soluzioni più note, nel panorama comparatistico, discendenti dall'opzione in favore del

proibizionismo. Il modello della tolleranza è, invece, rappresentato, con diverse sfumature, dalle esperienze dell'Inghilterra e della Spagna, mentre con riferimento alla Francia si ha un esempio tra i più significativi della circolazione del modello svedese. Infine, la Germania è probabilmente da riconoscersi come il prototipo della soluzione che si è definita della legalizzazione.

Paolo Passaglia

FRANCIA

di Céline Torrisi

1. Premessa

Sin dall'indomani della Seconda guerra mondiale, in materia di disciplina della prostituzione, la Francia ha intrapreso la via dell'abolizionismo¹. Conformemente a tale approccio, il legislatore ha cercato di eliminare la prostituzione criminalizzando tutte le condotte di terzi (sfruttatori, clienti o qualunque altro soggetto) che aiutino o contribuiscano allo svolgimento di tale attività. Di conseguenza, non sono mai state introdotte nell'ordinamento francese vere e proprie misure di sanzione della prostituzione in quanto tale, bensì misure di criminalizzazione di tutte le condotte ad essa ricollegabili².

Nel 2003, tuttavia, con l'adozione della legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 per la sicurezza interna (c.d. *loi Sarkozy*), il legislatore si è allontanato dalla filosofia abolizionista, criminalizzando l'adescamento in pubblico³. Chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un ricorso preventivo di costituzionalità, con la decisione n. 2003-467 DC del 13 marzo 2003 sulla legge per la sicurezza interna⁴, il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato tali disposizioni conformi alla Costituzione. Nello stesso periodo, la moltiplicazione delle misure

¹ Tale scelta si è concretizzata *in primis* nell'adozione della legge n. 46-685 del 13 aprile 1946 (c.d. *loi Marthe Richard*) sulla chiusura delle case di tolleranza e sul rafforzamento della lotta al prossenetismo. In un secondo tempo, la Francia ha confermato la svolta abolizionista con l'adozione dell'*ordonnance* n. 60-1245 del 25 novembre 1960 sulla lotta al prossenetismo, che ha soppresso il referto nazionale sanitario e sociale della prostituzione, e, infine, con la ratifica, in data 28 luglio 1960, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 1949, per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione.

² Gli artt. 225-4-1 e 225-5 del Codice penale punivano la tratta degli esseri umani ed il prossenetismo con 7 anni di carcere e con 150.000 euro di ammenda.

³ Tale reato è stato definito dall'art. 225-10-1 del Codice penale come il fatto di adescare pubblicamente, con qualunque mezzo e anche in maniera passiva, con l'obiettivo di incitare ad avere relazioni sessuali in cambio di una remunerazione o di una promessa di remunerazione. Gli artt. 225-11 e 225-11-1 del medesimo codice hanno sanzionato il tentativo di commettere tali reati.

⁴ Nello specifico, veniva contestata l'imprecisione della norma nella parte in cui incriminava l'adescamento passivo. La decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2003467dc/2003467dc.pdf.

amministrative⁵ volte a disciplinare gli scambi economico-sessuali e l'incremento dei reati⁶ collegati all'attività della prostituzione dimostravano la chiara volontà, da parte delle autorità pubbliche locali e/o nazionali, di concentrare le proprie azioni sulla disciplina e sulla repressione delle manifestazioni esterne del meretricio, contribuendo, almeno in maniera indiretta, ad una mutazione del sistema abolizionista francese verso un sistema di tipo proibizionista.

Di fronte alle numerose contraddizioni ed alle inadeguatezze delle norme in materia di lotta alla prostituzione⁷, i parlamentari sono stati chiamati a ripensare tale sistema che, in fondo, non è mai riuscito a stabilire chiaramente la posizione francese rispetto al fenomeno della prostituzione. Nel 2011, la Missione di informazione sulla prostituzione in Francia ha presentato una relazione dal titolo *Prostituzione, l'esigenza di responsabilità: finirne con il mito più del più vecchio mestiere del mondo*⁸. Due anni dopo, l'11 ottobre 2013, è stato depositato il progetto di legge n. 1437, di rafforzamento della lotta al sistema di prostituzione. Dopo lunghi dibattiti parlamentari, il Parlamento ha infine adottato la legge n. 2016-444 del 13 aprile 2016, volta a rafforzare la lotta contro il sistema di prostituzione ed a sostenere le persone che si prostituiscono⁹, con la quale la Francia ha riaffermato la sua posizione abolizionista.

⁵ Alcuni sindaci avevano adottato i c.d. *arrêtés anti-prostitution* fondandosi sulla necessità di tutelare l'ordine pubblico, principio riconosciuto come obiettivo di valore costituzionale con la decisione del *Conseil constitutionnel* n. 82-141 DC del 27 luglio 1982 sulla legge sulla comunicazione audiovisiva (la sentenza è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82141DC.htm>). Sul tema v. J. LECAME, *Le statut des personnes prostituées en France*, in *Cahiers de recherche sur les droits fondamentaux*, n. 9, 2011, 107.

⁶ La lotta alla prostituzione si fondava spesso sul reato di adescamento (art. 225-10-1 del Codice penale), sul reato di esibizione sessuale (art. R. 623-1 del Codice penale) o sulle contravvenzioni per schiamazzi notturni (art. R. 623-2 del Codice penale) oppure per parcheggio pericoloso (art. R. 417-9 del Codice della strada).

⁷ V. J. LECAME, *Le statut des personnes prostituées en France*, in *Cahiers de recherche sur les droits fondamentaux*, n. 9, 2011, 103-116.

⁸ La relazione è reperibile *on line* alla pagina <http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3334.asp>.

⁹ Il testo della legge è reperibile *on line* alla pagina https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032396046.

2. La riforma del 2016

Fortemente ispirato dal c.d. modello svedese, il legislatore francese ha riaffermato, senza grossi equivoci, l'idea secondo la quale la prostituzione non è un reato bensì una violenza fatta sulle persone dedite a tale attività. Perseguendo il duplice obiettivo di responsabilizzazione dei clienti e di tutela delle vittime, sono state integrate nell'ordinamento francese norme penali ed economico-sociali volte a sopprimere qualunque disposizione di disciplina o di favoreggiamento della prostituzione, a reprimere lo sfruttamento sessuale ed a proteggere le vittime¹⁰.

2.1. Le disposizioni penali

A livello penale, i punti chiave della legge sono l'abrogazione del reato di adescamento (precedentemente punito con due mesi di carcere e 3.750 euro di ammenda) e, soprattutto, il rafforzamento della criminalizzazione dei clienti con la creazione del reato di *recours à la prostitution* disciplinato dall'art. 611-1 del Codice penale (d'ora in avanti: c.p.).

In realtà, il fatto di richiedere servizi sessuali era già stato criminalizzato con la legge n. 2002-305 del 4 marzo 2002, sulla potestà genitoriale, che aveva introdotto nel c.p. l'art. 225-12-1, che puniva con tre anni di carcere e 45.000 euro di ammenda il fatto di sollecitare, accettare o ottenere prestazioni di natura sessuale da parte di un minore, anche in maniera occasionale, in cambio di una remunerazione, di una promessa di remunerazione, di altre utilità o della promessa delle stesse. La legge del 2016 ha semplicemente esteso tale reato al fatto di richiedere servizi sessuali ad una persona di età adulta.

Attualmente, quindi, l'art. 611-1 del Codice penale punisce con un'ammenda di 5° livello¹¹ il fatto di sollecitare, accettare o ottenere prestazioni di natura sessuale, anche in maniera occasionale, in cambio di una remunerazione, di una promessa di remunerazione, di altre utilità o della promessa delle stesse. Le

¹⁰ La prevenzione e la lotta alla prostituzione sono parte integrante della politica pubblica di lotta alle violenze contro le donne, la quale è stata inserita nel quinto piano interministeriale di lotta alle violenze contro le donne (2017-2019).

¹¹ L'importo delle ammende di 5° livello prevede un massimo di 1.500 euro. L'importo può essere di 3.000 euro in caso di recidiva, eccezion fatta per i casi in cui la legge qualifichi la recidiva come delitto (e non quindi come mera contravvenzione), nel qual caso la sanzione aumenta ulteriormente.

persone ritenute responsabili di tali condotte (classificate come contravvenzioni) possono subire anche una delle pene complementari sancite dagli artt. 131-16 e 131-17 del medesimo codice.

L'art. 225-12-1 del Codice penale stabilisce che, qualora il comportamento sia commesso in maniera reiterata con contestazione di una recidiva, il soggetto possa essere punito con un'ammenda di 3.750 euro e che, qualora la persona che si prostituisca sia minorenni o con particolare vulnerabilità, dovuta ad una malattia, ad una infermità, ad un *handicap*, o allo stato di gravidanza, apparente o conosciuta dall'autore del reato, quest'ultimo venga punito con tre anni di carcere e 45.000 euro di ammenda.

Il punto 9° *bis* dell'art. 131-16 del Codice penale stabilisce, inoltre, che il responsabile possa essere sottoposto all'obbligo di svolgere, a proprie spese, uno *stage* di sensibilizzazione contro la lotta al mercimonio di atti sessuali. Il punto 9° del paragrafo I dell'art. 225-20 prevede lo stesso obbligo per i soggetti colpevoli dei reati previsti dalle sezioni 1 *bis*, 2, 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater* del capitolo V del medesimo codice, sulle violazioni della dignità della persona.

Di recente, il *Conseil constitutionnel* è stato chiamato a pronunciarsi sulla costituzionalità delle suddette norme, che ha dichiarato conformi alla Costituzione nella decisione n. 2019-761 QPC del 1° febbraio 2019¹².

2.2. Le disposizioni volte a rafforzare la dimensione sociale della lotta alla prostituzione

Oltre alle disposizioni penali, il legislatore ha adottato una serie di misure di protezione e di tutela delle vittime della prostituzione. Nello specifico, l'art. L. 121-9 del Codice dell'azione sociale e delle famiglie riconosce il diritto, per tutte le persone vittime della prostituzione, di beneficiare di un sistema di protezione e di assistenza¹³. Al fine di migliorare la loro presa in carico, è stato instaurato nelle prefetture un nuovo ufficio, incaricato di coordinare l'azione in favore delle vittime della prostituzione, le quali possono beneficiare di un percorso di uscita dalla prostituzione qualora desiderino accedere ad alternative. Inoltre, ampliando la portata di disposizioni già presenti nel diritto positivo (art. L.

¹² La decisione è stata segnalata via *email* il 4 febbraio 2019.

¹³ Il testo dell'articolo è reperibile *on line* alla pagina https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3EE88913587C84F6AE66B46284EC0E0E.tplgfr44s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006174324&cidTexte=LEGITEXT000006074069&d ateTexte=20190222.

316-1-1 del Codice di ingresso e di soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo), il legislatore ha stabilito la possibilità di rilasciare, alle persone dedite alla prostituzione che abbiano iniziato un percorso di uscita, autorizzazioni di soggiorno provvisorie di una durata di sei mesi.

Le nuove disposizioni contemplano anche dispositivi di segnalazione di contenuti illeciti su *Internet* e di rafforzamento delle misure di protezione delle persone che testimoniano contro le reti criminali.

Infine, con l'obiettivo di promuovere un cambiamento sociale sulla percezione del fenomeno della prostituzione, sono state adottate misure di prevenzione e di sensibilizzazione del grande pubblico, in particolare dei giovani.

3. La disciplina dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione

La riforma del 2016 non ha modificato la disciplina dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione.

Lo sfruttamento (il c.d. *proxénétisme*) ed i reati ad esso connessi sono disciplinati dalla *Section 2* (artt. 225-5 a 225-12), del *Chapitre V, Des atteintes à la dignité de la personne*, del *Titre II, Des atteintes à la personne humaine*, del *Livre II sui Crimes et aux délits contre les personnes* del Codice penale¹⁴.

L'art. 225-5 del c.p. definisce il *proxénétisme* come la condotta di chi, in qualunque maniera:

- aiuti, assista o protegga una persona dedita alla prostituzione;
- tragga profitto della prostituzione altrui, ne condivida i prodotti o riceva sussidi da una persona che si dedichi abitualmente alla prostituzione;
- impieghi, educi o svii una persona con l'obiettivo di farla prostituire o di esercitare su di essa una pressione perché si prostituisca o continui a farlo.

Tale reato è punito con sette anni di carcere e 150.000 euro di ammenda.

Ai sensi dell'art. 225-6 del medesimo codice, è considerato *proxénétisme* e punito con le pene sancite dall'art. 225-5 la condotta di chi, in qualunque maniera:

¹⁴ Le disposizioni sono reperibili *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165301&cidTexte=LEGITEXT000006070719>.

– svolga la funzione di intermediario tra due persone di cui una si prostituisca e l'altra la sfrutti o la remunerati;

– aiuti un prosseneta a giustificare risorse fittizie;

– non possa giustificare risorse corrispondenti al proprio tenore di vita vivendo con una persona che si prostituisca o essendo in relazione abituali con una o più persone che si prostituiscano;

– violi l'azione di prevenzione, di controllo, di assistenza o di rieducazione intrapresa dagli organismi qualificati nei confronti di persone in situazione di pericolo o che si prostituiscano.

In virtù dell'art. 225-7 del c.p., il *proxénétisme* è punito con dieci anni di carcere e 1.500.000 euro di ammenda qualora sia commesso nei confronti di un minore, di una persona di particolare vulnerabilità (in ragione dell'età, della malattia, di una infermità, di un *deficit* fisico o psichico o di uno stato di gravidanza) apparente o conosciuta dal reo, o nei confronti di più persone. Tale reato è punito con la stessa pena qualora sia commesso:

– nei confronti di più persone;

– da un ascendente legittimo (naturale o adottivo) della persona che si prostituisce o da una persona che abbia autorità su di essa o abusi dell'autorità conferitagli dalle sue funzioni;

– da una persona chiamata a partecipare, in ragione delle sue funzioni, alla lotta alla prostituzione, alla protezione della salute o al mantenimento dell'ordine pubblico;

– da una persona che possieda un'arma;

– con il ricorso alla forza, alle violenze o a manovre dolose;

– da più persone, che agiscano in qualità di autore o di complice, senza costituire una associazione a delinquere;

– grazie all'utilizzo, per la diffusione di messaggi destinati ad un pubblico non determinato, di una rete di comunicazione elettronica.

Inoltre, il *proxénétisme* è punito con quindici anni di reclusione e con 3.000.000 euro di ammenda qualora sia commesso su un minore di quindici anni (art. 225-7-1 del c.p.); vent'anni di reclusione e 3.000.000 di euro qualora sia commesso in un'associazione a delinquere (art. 225-8 del c.p.); con l'ergastolo e 4.500.000 euro di ammenda qualora siano messe in atto con torture o crudeltà (art. 225-9 del c.p.).

Il possesso o la gestione di un luogo in cui si svolgono attività di prostituzione è disciplinato dall'art. 225-10 del c.p., il quale punisce con dieci anni di carcere e 750.000 euro di ammenda la condotta di chi, in maniera diretta o indiretta:

- possieda, gestisca, diriga, faccia funzionare, finanzia o contribuisca a finanziare un edificio dedito alla prostituzione,

- accetti o tolleri abitualmente che una o più persone si dedichino alla prostituzione o vi cerchino dei clienti in vista della prostituzione qualora si detenga, gestisca, diriga, faccia funzionare, finanzia o contribuisca a finanziare un edificio aperto o utilizzato dal pubblico;

- venda o metta a disposizione di una o più persone locali privati con la consapevolezza che vi eserciteranno attività di prostituzione;

- venda, affitti o metta a disposizione, in qualunque modo, di una o più persone, veicoli di qualunque tipo con la consapevolezza che saranno strumentali ad attività di prostituzione.

GERMANIA

di Maria Theresia Roerig

1. L'inquadramento giuridico della prostituzione

In Germania la prostituzione è stata legalizzata a seguito dell'approvazione della *Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten* (*Prostitutionsgesetz – ProstG*, *Bundesgesetzblatt*, BGBl. I, 2001, p. 3983) del 20 dicembre 2001, entrata in vigore il 1° gennaio 2002. La legalizzazione della prostituzione, rendendo possibile la sua scelta volontaria e la sua stessa promozione, fu proposta dall'Alleanza '90/I Verdi ed approvata dalla coalizione di maggioranza nel *Bundestag* composta da socialdemocratici e verdi. Il principio fondante della nuova disciplina, di impronta essenzialmente civilistica, è che la prostituzione non deve essere più considerata un'attività immorale.

Nel periodo fino al 2001, la giurisprudenza aveva sempre affermato che la prostituzione offendeva il buon costume pubblico ai sensi del § 138 I del Codice civile (*sittenwidrig*). Da ciò conseguiva che il contratto di prostituzione era considerato nullo, con il risultato che una prostituta non aveva la possibilità di agire in giudizio per il mancato pagamento. A seguito della nuova normativa, il contratto tra la prostituta maggiorenne ed il cliente viene invece considerato un valido contratto di servizi ai sensi del § 611 II del Codice civile, in combinato con il § 1 ProstG (basato sul principio *quid pro quo*). In precedenza, le prostitute che lavoravano in appartamenti potevano essere sfrattate ed i locali pubblici potevano vedersi revocate la licenza se consentivano l'esercizio della prostituzione al loro interno. Era, com'è chiaro, anche formalmente proibito a prostitute e case di appuntamenti di svolgere promozione pubblicitaria, per quanto tale divieto fosse scarsamente applicato. La Corte di Giustizia Federale (BGH) ha infine chiarito, in una pronuncia del 13 luglio 2006 (I ZR 241/03), che, in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla prostituzione, la pubblicità di servizi sessuali non deve più considerarsi illegale in generale.

Fino al 2002, anche ogni attività di "favoreggiamento della prostituzione" (*Förderung der Prostitution*) era illegale e penalmente rilevante, il che poneva i gestori di case di appuntamenti ed i proprietari dei bordelli sotto il costante pericolo della persecuzione penale, per quanto di fatto le attività venissero

solitamente tollerate. Le case di appuntamenti erano gestite come dei bar nei quali venivano affittate delle stanze da letto¹.

La nuova disciplina ha eliminato il generale divieto di favoreggiamento della prostituzione ed ha permesso alle prostitute di ottenere un regolare contratto di lavoro. Le prostitute possono lavorare come dipendenti, ma molte di loro lavorano tutt'oggi come lavoratrici autonome. Le case di appuntamenti sono imprese registrate e, fino ad una recente riforma (v. *infra*), non necessitavano di particolari autorizzazioni (se offrivano cibo ed alcolici era comunque sempre necessaria una licenza per somministrazione).

Le prostitute sono tenute al pagamento delle imposte sul reddito e dei contributi sociali; si applica l'IVA per i loro servizi²; hanno diritto all'assicurazione medica (che è semi-privata; se lavorano da libere professioniste, devono quindi pagarsi da sole), al sussidio di disoccupazione ed alla pensione.

La legge è tuttavia stata criticata in quanto non avrebbe apportato reali cambiamenti nelle condizioni di lavoro delle prostitute³.

Con la c.d. *Prostitutionsschutzgesetz* del *Bundes* del 21 ottobre 2016 si è cercato di rimediare ulteriormente ad alcuni aspetti critici persistenti della prostituzione. La legge per la tutela della prostituzione del 2016, avente natura amministrativa, definisce le nozioni come i servizi sessuali, l'esercizio del mestiere, condizioni e luoghi in cui le attività di prostituzione sono permesse, etc. Si prevede la previa denuncia di inizio dell'attività da parte delle prostitute presso le autorità competenti. I gestori di case di appuntamenti devono inoltre ottenere un'autorizzazione per svolgere la propria attività. Al fine del rilascio di detta autorizzazione, vengono presi in considerazione il concetto di *business*, la situazione dei locali a disposizione e l'affidabilità del gestore. In particolare, i gestori di bordelli devono rispettare alcuni *standards* di sicurezza ed igienico-

¹ Molte municipalità, al fine di scoraggiare la prostituzione di strada ed evitare lo sfruttamento, avevano realizzato dei complessi di camere in affitto, detti *Dirnenwohnheime* (letteralmente: "dormitori per prostitute"), dove le prostitute potevano affittare una stanza pagata giorno per giorno. Oggi questi complessi sono in gran parte privatizzati.

² Tuttavia, trattandosi di un mercato in cui, per la gran parte, i pagamenti avvengono in contanti, spesso le tasse sono evase e vari *Länder* hanno adottato un sistema di imposizione nel quale le prostitute devono pagare anticipatamente un certo ammontare, che deve essere riscosso direttamente dai gestori di case di appuntamenti.

³ Nel gennaio 2007, il governo ha pubblicato un rapporto sull'impatto della nuova legislazione, concludendo che un limitato numero di prostitute ha stipulato un regolare contratto di lavoro e che le condizioni di lavoro sono migliorate in misura molto modesta.

sanitari per i locali, nonché il divieto assoluto delle pratiche più ignobili (dalle c.d. ‘Flat-rate’ ai ‘Gang-Partys’). Obiettivo della legge è rendere più sicuro il lavoro di chi opera nel settore; all’uopo, prevede, fra l’altro, l’uso obbligatorio del profilattico (non derogabile contrattualmente), tenendo così conto anche della tutela della salute e sicurezza dei clienti.

La normativa è anche stata oggetto di ricorsi costituzionali da parte di numerose prostitute, che sono stati dichiarati irricevibili da parte del *Bundesverfassungsgericht*, essenzialmente per carenza di motivazione (cfr. ordinanza del 26 luglio 2018 - 1 BvR 1534/17).

Ad ogni modo, la prostituzione ha tuttora dei limiti che derivano, non solo dalla citata *Prostitutionsschutzgesetz*, ma anche dalle norme civili e quelle penali. Infatti, è vietata in Germania la prostituzione al di sotto dei 18 anni (quindi far lavorare una minore in una casa di appuntamenti o anche indurre a prostituirsi una persona minore o una persona dipendente dal punto di vista economico o per altri motivi). Per i servizi sessuali, che sono civilisticamente inquadrati, vale in generale il principio della libertà contrattuale (§§ 134, 138, 242 del Codice civile); tuttavia, nel caso in cui – tramite detti servizi – sia stata realizzata una fattispecie di una norma penale materiale, le norme penali rappresentano c.d. leggi di divieto ai sensi del § 134 del Codice civile. Pertanto, in tal caso, il contratto di servizio è nullo.

Infine, in base al § 297 EGStGB⁴ ed ai relativi regolamenti, ogni municipalità ha il potere, ai fini della tutela della gioventù e del buon costume, di individuare zone del territorio comunale dove la prostituzione non è consentita (del tutto o in determinati orari). Le prostitute sorprese ad esercitare in queste aree possono essere multate o, in caso di recidiva, arrestate. Vari *Länder* vietano la presenza di case di appuntamenti in città di piccole dimensioni (ad esempio, sotto i 50.000 abitanti).

2. Le fattispecie penalmente rilevanti della prostituzione

Sebbene la prostituzione sia stata legalizzata in Germania, come si è detto, il diritto penale in particolare pone dei limiti al suo esercizio. Di particolare importanza nell’ambito della prostituzione sono, infatti, i reati con cui viene violata la autodeterminazione sessuale (§§ 174 ss. Codice penale [di seguito

⁴ La norma è stata ritenuta costituzionale dal Tribunale costituzionale federale: cfr. ordinanza del 28 aprile 2009 (1 BvR 224/07).

anche: StGB)]⁵ ed i reati contro la libertà personale (§§ 232 ss. StGB). Inoltre, possono essere rilevanti in detto contesto i reati contro l'integrità fisica (che non verranno tuttavia approfonditi in questa sede).

Per quanto attiene in generale al concorso (tramite agevolazione o istigazione), il diritto penale tedesco è essenzialmente un c.d. *Tatstrafrecht*, in cui rileva in primo luogo la condotta penale con cui viene realizzato il fatto-reato (e non la persona dell'autore, che può tuttavia influenzare la misura della pena). In ogni caso, deve essere accertata la punibilità dell'atto principale dell'autore prima di poter affermare un'eventuale punibilità di un complice o di un istigatore. Alla luce del principio della accessorialità (*Grundsatz der Akzessorietät*), può comunque sussistere in relazione ad un fatto-reato l'azione punibile di un complice o di un istigatore. Mentre l'istigatore viene punito come l'autore stesso, il complice (*Gehilfe*) gode di una attenuazione della pena.

Di particolare rilevanza nell'ambito della prostituzione sono i reati di cui ai §§ 180, 180 a, 181 a, 184 f, 184 g StGB ed i §§ 232 s. StGB:

a) Favoreggiamento di atti sessuali di minori, § 180 StGB

Viene punito il favoreggiamento (creazione dell'occasione) e l'intermediazione di atti sessuali di, con o di fronte ad un terzo che coinvolgono minori (sotto 16 anni). Si prevede al riguardo la reclusione fino a tre anni o una sanzione pecuniaria. Se i minori ricevono per gli atti sessuali un compenso (da terzi) è prevista una pena detentiva fino a 5 anni o una pena pecuniaria. Lo stesso vale per chi obbliga un minore la cui educazione e cura gli sia stata affidata, oppure nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, a tali atti sessuali con o di fronte a terzi abusando del rapporto di dipendenza. Anche il tentativo è punibile.

b) Sfruttamento e promozione della prostituzione ai sensi del § 180 a StGB

La norma stabilisce una sanzione pecuniaria o la reclusione fino a 3 anni per chi promuove lo sfruttamento delle prostitute in maniera commerciale. In particolare, la norma colpisce coloro che organizzano o gestiscono operazioni commerciali in cui sono coinvolte persone che si prostituiscono, ove le vittime siano tenute in una situazione di dipendenza personale o economica, coloro che forniscono alloggio a minori al fine della prostituzione o ad altre persone sfruttate tenute a prostituirsi.

⁵ Una traduzione inglese delle norme del codice penale tedesco è disponibile alla pagina *web* https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html.

c) Sfruttamento della prostituzione ai sensi del § 181 a StGB (Zuhälterei)

L'art. 181 a StGB si occupa dello sfruttamento economico della prostituzione, del reclutamento e del coordinamento e controllo di tale attività anche tramite misure che impediscano la rinuncia delle prostitute a tale attività, sancendo la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La pena è invece minore, fino a 3 anni o sanzione pecuniaria, per coloro che pregiudicano l'indipendenza personale ed economica di una prostituta tramite l'agevolazione commerciale della prostituzione di altre.

d) L'esercizio della c.d. prostituzione vietata, § 184 f StGB

Come anticipato, i comuni e le rispettive autorità possono determinare zone e orari in cui la prostituzione non è consentita (c.d. *Sperrgebiete*). La reiterata violazione di tali regole è punibile con la pena detentiva fino a 6 mesi o con una sanzione pecuniaria.

e) La prostituzione che mette in pericolo la gioventù, § 184 g StGB

La prostituzione non è consentita per motivi di buon costume nelle vicinanze delle scuole o di altri luoghi frequentati e/o di appartamenti abitati da minori. Le violazioni del divieto vengono punite con la reclusione fino a un anno o con una pena pecuniaria.

f) Traffico di persone, § 232 StGB

Il § 232 StGB riguarda, *inter alia*, lo sfruttamento doloso nell'ambito della prostituzione di persone che si trovano in una situazione desolata da un punto di vista personale o economico o che sono bisognose perché si trovano in un paese straniero. La sanzione è la reclusione da 6 mesi fino a 5 anni. La stessa sanzione è prevista anche per coloro che accolgono, trasportano e reclutano, etc., persone che non hanno ancora compiuto i 21 anni ai fini dello sfruttamento nell'ambito della prostituzione e/o di atti sessuali.

g) La prostituzione imposta in maniera forzata (Zwangsprostitution), § 232 a StGB

Il § 232 a StGB riguarda coloro che costringono alla prostituzione (o alla sua continuazione) e/o allo sfruttamento sessuale persone che si trovano in una situazione desolata da un punto di vista personale o economico o che sono bisognose perché si trovano in un paese straniero o che non hanno ancora compiuto i 21 anni. La pena è la reclusione da 6 mesi fino a 10 anni. Per coloro che utilizzano inoltre violenza, minacce o raggiri per costringere dette persone alla prostituzione vengono puniti con la reclusione da 1 anno a 10 anni. Il tentativo viene punito.

INGHILTERRA

di Sarah Pasetto

1. L'inquadramento giuridico della prostituzione

In Inghilterra, la compravendita di servizi sessuali è legale. Non sono ammesse, invece, diverse attività legate alla prostituzione, disciplinate dal diritto penale. Tra tali attività rientrano lo sfruttamento (anche il mero controllo della prostituzione), la gestione di una casa chiusa ed attività che potrebbero costituire un disturbo dell'ordine pubblico (ad esempio, la compravendita di servizi sessuali in pubblico).

In Inghilterra, la principale forma di prostituzione è quella che si svolge in privato e soprattutto in maniera indipendente, essendo i contatti tra cliente ed esercente agevolati dalla diffusione di *Internet*; la prostituzione in strada costituisce circa un quarto dell'attività complessiva. I dati devono però essere considerati con cautela, poiché la natura "chiusa" della prostituzione rende difficile il raccoglimento delle informazioni necessarie¹.

È definita "prostituta" una persona che, almeno una volta, costretta o meno, offre o fornisce servizi sessuali ad un'altra persona in cambio di pagamento od una promessa di pagamento, alla persona prostituita stessa o ad un terzo individuo². Il pagamento non deve necessariamente essere in forma pecuniaria³.

2. La disciplina dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione

La normativa a disciplina della prostituzione si applica ad entrambi i sessi. L'obiettivo dichiarato della disciplina giuridica è di impedire l'induzione o la coercizione alla prostituzione e di colpire le persone che vivono grazie ai proventi

¹ HOUSE OF COMMONS HOME AFFAIRS COMMITTEE, *Prostitution, Third Report della Session 2016-17*, 2016.

² *Section 54(2) del Sexual Offences Act 2003*.

³ *Section 54(3) del Sexual Offences Act 2003*: "per 'pagamento' si intende qualsiasi vantaggio economico, compreso l'adempimento di un obbligo di pagamento o la fornitura di beni o servizi (compresi servizi di natura sessuale) in forma gratuita o scontata".

della prostituzione⁴. A quest'ultimo riguardo, le forze di polizia hanno anche la facoltà di emettere ordinanze volte a sequestrare i proventi del crimine (*Proceeds of Crime Act orders*).

Le principali previsioni legislative in materia sono contenute nel *Sexual Offences Act 2013*, nel *Policing and Crime Act 2009*, nel *Criminal Justice and Police Act 2001*, nel *Modern Slavery Act 2015* e nel *Serious Crime Act 2015*.

Rileva inoltre la *Guidance* predisposta dal *Crown Prosecution Service* (CPS) sull'applicazione delle relative norme. Il CPS si concentra sulla persecuzione penale delle persone che costringono altri alla prostituzione, che la sfruttano, che commettono abusi e danni fisici; la *Guidance* viene applicata allo scopo di aiutare le persone ad uscire dalla prostituzione⁵. In particolare, si sottolinea che le persone che esercitano la prostituzione non dovrebbero essere trattate alla stregua di criminali, ma piuttosto di potenziali vittime di reato. Ciononostante, le forze di polizia godono di ampia discrezionalità nella gestione dei reati relativi alla prostituzione, in gran parte classificabili come reati minori (*summary offences*).

2.1. Il tipo di reato (e le relative sanzioni)

Come accennato *supra* (par. 1), la prostituzione di per sé non è illegale. Sono illecite invece diverse attività collegate, quale l'adescamento, la prostituzione in strada, la gestione di case chiuse e lo sfruttamento.

Lo *Street Offences Act 1959* (successivamente modificato dal *Sexual Offences Act 2003*, dal *Policing and Crime Act 2009* e dal *Serious Crime Act 2015*) criminalizzano il vagabondaggio o l'adescamento ai fini della prostituzione (*section 1*). In base alla normativa, è reato se un individuo di età adulta adesca o vagabonda in maniera persistente⁶ in uno spazio pubblico ai fini della prostituzione. La pena massima è una sanzione pecuniaria di "livello 3", attualmente equivalente a £ 1.000, o l'assoggettamento ad un *Engagement and*

⁴ HOUSE OF COMMONS HOME AFFAIRS COMMITTEE, cit.

⁵ CROWN PROSECUTION SERVICE, *Prostitution and Exploitation of Prostitution*, 2019, <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/prostitution-and-exploitation-prostitution>.

⁶ Si considera "persistente" un comportamento che si ripete almeno due volte nel corso di tre mesi.

*Support Order*⁷. Il *Serious Crime Act 2015 (section 68(7))* ha escluso i minori dai soggetti attivi dei reati.

È reato anche l'apposizione di materiale pubblicitario relativo alla prostituzione nelle cabine telefoniche pubbliche (sebbene il Ministro competente possa estendere la portata del divieto a qualsiasi struttura pubblica, che deve però essere precisata): così la *section 46(1)* del *Criminal Justice and Police Act 2001*. La pena massima è un periodo di reclusione di sei mesi e/o una sanzione pecuniaria (relativamente alla quale non è previsto un tetto massimo).

2.2. I soggetti che incorrono nel reato

2.2.1. Lo sfruttamento della prostituzione

I reati relativi allo sfruttamento della prostituzione sono disciplinati dal *Sexual Offences Act 2003*. In particolare, costituisce reato il controllo della prostituzione a scopo di lucro (*section 53*) e l'incitamento alla prostituzione a scopo di lucro (*section 52*); in entrambi i casi, la pena massima è la reclusione, per un periodo di sette anni. In questi due casi, il reato si applica anche se la prostituzione si svolge al di fuori del territorio britannico.

2.2.2. L'adescamento

L'adescamento di una persona per strada o in altro luogo pubblico per ottenere da essa servizi sessuali tramite prostituzione è vietato dal *Sexual Offences Act 2003 (section 51A)*. Questo reato ha sostituito quelli di *kerb crawling* (andare in automobile alla ricerca di servizi sessuali tramite prostituzione) e *persistent soliciting* (adescamento persistente), precedentemente previsti dalle *sections 1 e 2* del *Sexual Offences Act 1985*, e ricomprende la fattispecie dell'adescamento effettuato dall'interno di un'automobile in uno spazio pubblico. La pena massima prevista è una sanzione pecuniaria di livello 3 (£ 1.000). Il *Policing and Crime Act 2009* ha introdotto il reato del pagamento per i servizi sessuali di una persona costretta a prostituirsi con l'uso della forza, di minacce (connesse o meno ad atti di violenza) o di qualsiasi altra forma di coercizione o inganno di un tipo che avrebbe probabilmente indotto od incoraggiato la persona a fornire i servizi richiesti (v. la *section 53A* del *Sexual Offences Act 2003*). Si tratta di un reato che

⁷ Trattasi di ordinanze che costituiscono un'alternativa alla sanzione pecuniaria e che richiedono la partecipazione ad incontri con un supervisore nominato dalle corti, al fine di favorire l'accesso a servizi medici ed abitativi.

prevede la responsabilità senza colpa. Anche in questo caso, la pena massima prevista è una sanzione pecuniaria di livello 3.

2.2.3. Le case chiuse

Si può definire casa chiusa una struttura che viene utilizzata da più di una persona ai fini della prostituzione, sia contemporaneamente sia in successione nel tempo. Se la gestione di una casa chiusa è, come detto, illecita, è pratica talvolta tollerata dalle forze dell'ordine, anche perché si tratta di una soluzione più idonea a tutelare l'incolumità delle persone esercenti la prostituzione⁸. Si tratta comunque di un reato teoricamente perseguibile, a prescindere dalla sussistenza o meno di condizioni di sfruttamento e dunque anche dalla volontà di assicurare un minimo di sicurezza agli esercenti⁹.

La gestione di una casa chiusa utilizzata per la prostituzione è criminalizzata alla *section 33* del *Sexual Offences Act 1956* e prevede la pena massima della reclusione, anche in questo caso per un periodo massimo di sette anni. Il proprietario di un locale non può darlo in affitto al fine dell'utilizzo, del locale, per la prostituzione, né può un affittuario permettere che il locale sia utilizzato alla stregua di una casa chiusa o per la prostituzione (*sections 33-36* del *Sexual Offences Act 1956*). Peraltro, non vi è alcuna definizione giuridica di una "casa chiusa"; le *sections* summenzionate si applicano a locali in cui si offre sesso a pagamento, ma anche là dove si offre su base non-commerciale. La pena massima prevista in questi casi è un periodo di detenzione di sei mesi.

La *section 33A* della legge è stata introdotta dal *Sexual Offences Act 2003* per configurare alla stregua di un reato di possedere, gestire, agire od assistere nella gestione di una casa chiusa cui le persone si rivolgano per pratiche che coinvolgono la prostituzione (o anche per altre pratiche). La previsione si applica pertanto solamente nei casi in cui nei locali si offrono (anche) attività sessuali a pagamento. La previsione è stata introdotta proprio allo scopo di rafforzare le pene massime stabilite per lo sfruttamento della prostituzione e per criminalizzare anche le fattispecie in cui è difficile dimostrare la sussistenza di un nesso tra il proprietario della casa chiusa e l'effettiva attività della struttura (dimostrazione necessaria ai sensi della *section 53* del *Sexual Offences Act 2003*). La pena

⁸ H. DIXON, *Brothels being given the green light by police as long as sex workers are safe*, in *The Telegraph*, 17 aprile 2018, <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/17/brothels-given-green-light-police-long-sex-workers-safe/>.

⁹ HOUSE OF COMMONS, cit., 18 ss.

massima prevista è un periodo di reclusione di sette anni e/o una sanzione pecuniaria del massimo di £ 5.000.

Il *Policing and Crime Act 2009* ha modificato la legge del 2003, introducendo il concetto di *closure orders* (ordinanze di chiusura). Le forze dell'ordine possono così chiedere al giudice di emettere un'ordinanza volta ad imporre la chiusura di locali associati a reati relativi alla prostituzione o alla pornografia (reati che devono essere precisati) per un periodo massimo di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi qualora il giudice lo ritenga necessario.

2.2.4. La prostituzione minorile

La legge del 2003 stabilisce l'assoluta illegalità della compravendita di sesso con un soggetto minorenne. Il reato, previsto alla *section 47*, è in particolare il pagamento per i servizi sessuali di un minore. La pena viene modulata a seconda dell'età del minore: se è inferiore ai 13 anni, la pena massima è l'ergastolo; se è inferiore ai 16 anni, 14 anni di carcere; se è pari a 16 o 17 anni, 7 anni di carcere.

Il *Sexual Offences Act 2003* ha introdotto reati relativi allo sfruttamento di minori e giovani tramite la prostituzione o la pornografia. Il *Serious Crime Act 2015* ha modificato le relative previsioni, eliminando i riferimenti alla prostituzione ed alla pornografia per poter colpire una gamma più ampia di fattispecie. In particolare, le *sections 48-50* della legge del 2015 stabiliscono che sia reato causare od incitare lo sfruttamento sessuale di un minore, nonché predisporre o facilitare lo sfruttamento sessuale di un minore. La pena massima prevista è la reclusione per un periodo di 14 anni.

2.2.5. Il traffico di esseri umani

Il reato di traffico di esseri umani nel Regno Unito, entro il Regno Unito o al di fuori del Regno Unito, ai fini dello sfruttamento sessuale è stato introdotto con il *Sexual Offences Act 2003*; le previsioni si applicano ad adulti e minorenni e prevedono una pena massima di 14 anni di carcere. La *section 2* del *Modern Slavery Act 2015* stabilisce il reato di organizzare od agevolare il trasporto di un'altra persona ai fini dello sfruttamento sessuale in qualsiasi parte del mondo.

SPAGNA

di Carmen Guerrero Picó

1. Introduzione

La legge organica n. 10/1995, del 23 novembre, recante il Codice penale (d'ora in avanti, c.p.) non sanziona la persona che esercita la prostituzione, né il cliente (eccezion fatta dei casi in cui la vittima sia un minore o una persona disabile con necessità di tutela speciale), ma il terzo che, con la coercizione o l'inganno, obbliga la vittima a prostituirsi o le impedisce di smettere, oppure il terzo che trae profitto da quest'attività, prevedendosi rilevanti pene di natura economica qualora venga accertata la responsabilità penale di persone giuridiche. Nel caso in cui le vittime siano minorenni o persone disabili con necessità di tutela speciale, non è necessario che siano presenti violenza o intimidazione per perseguire penalmente questo tipo di condotte.

L'esercizio volontario della prostituzione da parte di persone maggiorenni non è, quindi, illegale e, nella prassi, vi sono imprese (bar, *night clubs*, etc.) che traggono apertamente beneficio della prostituzione esercitata da altri. Per questo motivo, la Spagna viene classificata tradizionalmente tra i paesi che seguono un modello di tolleranza verso questa realtà. Tuttavia, sarà necessario fare alcune precisazioni al riguardo. Dopo l'approvazione della legge organica n. 4/2015, del 30 marzo, sulla protezione della sicurezza cittadina, le persone dedite alla prostituzione ed i loro clienti possono incorrere in illeciti amministrativi gravi.

Nel mese di agosto 2018 si è ripresentato il dibattito sull'opportunità di assumere posizioni abolizioniste riguardo alla prostituzione volontaria dei maggiorenni quando, in seguito all'iscrizione del primo sindacato nato per tutelare i diritti dei lavoratori e lavoratrici del sesso, il Governo ha impugnato i suoi statuti, conseguendone successivamente l'annullamento¹.

¹ Cfr. F. FITA ORTEGA, *Acerca de la nulidad del trabajo sexual como ámbito funcional de un sindicato*, in *Diario La Ley*, n. 9345, 2019. Sulle problematiche collegate alla mancanza di regolamentazione di questa attività e sul differente trattamento dei professionisti del sesso dinanzi agli organi giurisdizionali penali e del lavoro, v. E. ROJO, *Existencia de relación laboral. Sobre la frontera jurídica entre el "alterne" y la "prostitución"*. Nota breve a la sentencia del TS de 21 de diciembre de 2016, del 06/02/2017, <http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/02/existencia-de-relacion-laboral-sobre-la.html>; e *La paradoja de las prostitutas ante la justicia: trabajadoras por lo penal pero no por los tribunales laborales*, in *El Diario*, del 25/10/2018,

2. Il trattamento penale dei fenomeni collegati alla prostituzione

2.1. I reati relativi al favoreggiamento ed allo sfruttamento della prostituzione

Il titolo VIII del Codice penale² prevede i reati contro la libertà e l'indennità sessuali, dedicando il capitolo V ai reati relativi alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale ed alla corruzione dei minorenni³. L'intera disciplina ha subito una profonda riforma nel 2015 e la stessa rubrica del capo è stata novellata per dare maggiore visibilità al reato di sfruttamento.

2.1.1. Fattispecie riguardanti la prostituzione di maggiorenni

L'art. 187, comma 1, c.p. contempla due grandi fattispecie di reato, che disciplina in due paragrafi separati.

i) Il primo paragrafo prevede che chiunque, usando violenza, intimidazione o inganno, o abusando di una situazione di superiorità, di necessità o di vulnerabilità della vittima, determini una persona maggiorenne a prostituirsi o a continuare a

https://www.eldiario.es/economia/paradoja-prostitutas-trabajadoras-tribunales-laborales_0_828717369.html.

² Il testo consolidato del codice penale è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con>.

³ Per ulteriori approfondimenti v., per tutti, P. FERNÁNDEZ OLALLA, *Delitos relativos a la prostitución y su relación con la trata de seres humanos*, del 20/04/2015, https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/download/P%20Fern%C3%A1ndez%20Olalla.pdf?idFile=8c46efbb-3580-40df-bb61-ffffa614e6c2; J.L. MANZANARES SAMANIEGO, *Comentarios al Código Penal*, 2ª ed., La Ley, Madrid, 2016; F. PRIETO RIVERA, *Los delitos relativos a la prostitución del artículo 187 del Código Penal: doctrina jurisprudencial*, del 25/05/2016, relazione presentata ai corsi di formazioni continuativa del pubblici ministeri, [https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/download/Ponencia%20Prieto%20Rivera%20Fernando%20\(1\).pdf?idFile=38035138-4a74-4378-bf53-b383fc53cbe7](https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/download/Ponencia%20Prieto%20Rivera%20Fernando%20(1).pdf?idFile=38035138-4a74-4378-bf53-b383fc53cbe7); M.J. DOLZ LAGO, *Análisis de las novedades introducidas por la LO 1/2015 en los delitos tipificados en los artículos 182 y 183 Ter CP. Las conductas relativas a la prostitución de menores y personas con discapacidad del art. 188 CP*, https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/download/Ponencia%20Manuel-Jes%C3%BAs%20Dolz%20Lago.pdf?idFile=cdcd89aa-7935-4111-bccf-3a2ea6aa8456.

farlo, sarà punito con una pena detentiva da due a cinque anni e con una multa da dodici a ventiquattro mesi⁴.

ii) Il secondo paragrafo stabilisce che chiunque ottenga profitto sfruttando la prostituzione di un'altra persona, anche con il suo consenso⁵, sarà punito con una pena detentiva da due a quattro anni e con una multa da dodici a ventiquattro mesi.

Il legislatore ha chiarito che vi è sfruttamento: a) quando la vittima si trovi in una situazione di vulnerabilità personale o economica, oppure b) quando le siano imposte condizioni gravose, sproporzionate o abusive per l'esercizio della prostituzione.

L'art. 187, comma 2, c.p. prevede che le pene previste nell'art. 187, comma 1, si applicheranno nella sua metà superiore, se concorre una delle seguenti circostanze: a) il soggetto attivo si sia avvalso della sua condizione di autorità pubblica, di agente dell'autorità pubblica o di funzionario pubblico; b) questi formi parte di un'organizzazione o di un gruppo criminale dedito alla realizzazione di tali attività; oppure c) abbia messo in pericolo, con dolo o per imprudenza grave, la vita o la salute della vittima. Il soggetto attivo che si avvale della condizione di autorità pubblica, agente o funzionario pubblico sarà, inoltre, sanzionato con la pena della inabilitazione assoluta da sei a dodici anni.

⁴ L'entità della multa espressa in termini temporali è, ovviamente, il riflesso del fatto che in Spagna si applica il sistema di giorni multa.

⁵ Sulle difficoltà di interpretazione che genera questo riferimento al consenso v., per tutti, T. GARCÍA SEDANO, *La prostitución no coactiva en el ordenamiento jurídico español*, in *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, n. 121, 2016 (“*el precepto solo será de aplicación en supuestos en los que el lucro deriva de situar y/o mantener a la persona, que abstractamente consiente en prostituirse, en una situación en la cual su derecho absoluto a la libertad, no restringible legítimamente por cualquier tercero y su dignidad como persona, se ven gravemente menoscabados, colocando a la misma en una situación de vulnerabilidad, totalmente dependiente en los aspectos relevantes de su vida del tercero que se lucra de la actividad que ejerce en el lugar y en las condiciones que este tercero le fija, es decir, la explota, la prostitución. Esta interpretación del tipo, que limita el ámbito de lo punible a situaciones de verdadera explotación de la prostitución y permite excluir supuestos de lucro coyuntural, de tercería locativa o cobrar, por ejemplo una comisión por enviar clientes, disipa la posible inconstitucionalidad del precepto*”); e E.B. MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOSE, *Lucrarse explotando la prostitución ajena, aún con el consentimiento: ¿cabe el reconocimiento de la prostitución consentida como una relación laboral?*, in AAVV, *Estudios de Derecho Penal: Homenaje al profesor Miguel Bajo*, Centro de Estudios Ramon Areces, 2016, 1045-1064.

Le anzidette pene non pregiudicano quelle che possano infliggersi per le aggressioni o per gli abusi sessuali commessi sulla vittima (art. 187, comma 3, c.p.).

2.1.2. Le fattispecie collegate a minorenni ed a persone disabili che necessitano di tutela speciale

L'art. 188, comma 1, c.p. stabilisce che la persona che induca, promuova, favorisca o faciliti la prostituzione di un minorenne o di una persona disabile che necessiti di tutela speciale⁶, oppure ne tragga profitto o, ancora, sfrutti un minorenne o una persona disabile per questi fini, sarà punito con una pena detentiva da due a cinque anni e con una multa da dodici a ventiquattro mesi. Se la vittima ha meno di sedici anni, la pena detentiva è da quattro a otto anni e la multa da dodici a ventiquattro mesi.

Quando gli atti di cui all'art. 188, comma 1, c.p. siano commessi con violenza o intimidazione, la pena detentiva va da cinque a dieci anni se la vittima ha meno di sedici anni, e da quattro a sei anni nel resto dei casi (art. 188, comma 2, c.p.).

Si imporrà la pena superiore in grado⁷ quando: *a*) la vittima sia particolarmente vulnerabile a causa dell'età, della malattia, della disabilità o della situazione; *b*) il soggetto attivo abbia approfittato di un rapporto di superiorità o parentela; *c*) questi si sia avvalso della sua condizione di autorità pubblica, agente dell'autorità pubblica o funzionario pubblico⁸; *d*) abbia messo in pericolo, con dolo o negligenza grave, la vita o la salute della vittima; *e*) i fatti siano stati commessi con l'azione congiunta di due o più persone; oppure *f*) il soggetto attivo appartenga ad un'organizzazione o associazione, anche provvisoria, dedita a tali attività (art. 188, comma 3, c.p.).

L'art. 184, comma 4, c.p. prevede che, trattandosi di minorenni o di persone disabili che necessitano di tutela speciale, la persona che richieda, accetti od ottenga, in cambio di una remunerazione o promessa, un rapporto sessuale con loro sarà punita con una pena detentiva da uno a quattro anni (oppure da due a sei anni, se il minorenne abbia meno di sedici anni).

⁶ Prima del 2015, il riferimento era alla persona "incapace", ma dopo la novella non è più necessario che vi sia una previa dichiarazione di incapacità con sentenza.

⁷ Ai sensi dell'art. 70, comma 1, paragrafo 1°, c.p. per ottenere la "pena superiore in grado" si parte dalla pena massima prevista dalla legge per quel reato e la si aumenta della metà.

⁸ Anche in questi casi, al soggetto attivo si imporrà, inoltre, una pena di inabilitazione assoluta da sei a dodici anni.

Le anzidette pene saranno inflitte a prescindere da quelle inflitte per altre infrazioni contro la libertà o l'integrità sessuale dei minori e delle persone con disabilità che necessitino di tutela speciale (art. 184, comma 5, c.p.).

2.1.3. Sulla responsabilità delle persone giuridiche

Tra i reati di cui possono essere dichiarate responsabili le persone giuridiche (come previsto dall'art. 31 c.p.) figurano quelli collegati alla prostituzione.

L'art. 189 *bis* c.p. prevede che la persona giuridica sarà punita:

i) con una multa dal triplo al quintuplo del profitto ottenuto, per i casi in cui sia prevista una pena detentiva di oltre cinque anni;

ii) con una multa dal doppio al quadruplo del profitto, quando la pena detentiva sia di oltre due anni e non superi i cinque;

iii) con una multa dal doppio al triplo del profitto, nei restanti casi.

Possono essere sanzionate anche con lo scioglimento della società, la sospensione delle attività per un periodo massimo di cinque anni, la chiusura temporanea o definitiva dei locali, l'inabilitazione ad ottenere sovvenzioni pubbliche, a contrattare con il settore pubblico o ad ottenere benefici fiscali o previdenziali per un periodo massimo di quindici anni, oppure con il sequestro giudiziario per un periodo massimo di cinque anni (art. 33, comma 7, paragrafi da *b* a *g*, in combinato disposto con l'art. 66 *bis*).

2.1.4. La c.d. recidiva internazionale

Ai sensi dell'art. 190 c.p., le condanne imposte per questi reati all'estero permettono l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva.

2.2. Il reato di tratta di esseri umani

Il titolo VII *bis* del codice penale, introdotto nel 2010, è dedicato alla tratta di esseri umani⁹.

L'art. 177 *bis*, comma 1, lettera *b*), c.p. sanziona con una pena detentiva da cinque a otto anni chi, in territorio spagnolo, dalla Spagna, in transito o con

⁹ Cfr. C. RUIZ LÓPEZ, *La reparación en el delito de trata de seres humanos con fin de explotación sexual. Una propuesta de regulación en España*, in *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, n. 127, 2017; e N. PLASENCIA DOMÍNGUEZ, *Mecanismos de tutela legal de las víctimas de trata de seres humanos*, in *Diario La Ley*, n. 9353, 2019.

destinazione ad essa, con l'impiego di violenza, intimidazione o inganno, oppure abusando di una situazione di superiorità o di necessità o, ancora, di vulnerabilità della vittima (cittadina o straniera), o pagando o concedendo qualche beneficio volto ad ottenere il consenso della persona che abbia controllo sulla vittima, la prenda, trasporti, trasferisca, accolga o la riceva con finalità di sfruttamento sessuale. Nel caso in cui le vittime siano minorenni non è necessario avvalersi dei mezzi sopra elencati (art. 177 *bis*, comma 2, c.p.).

Ulteriori fattispecie aggravate sono previste nei restanti commi dell'art. 177 *bis*.

3. L'applicazione delle norme sulla giurisdizione universale

L'art. 23, comma 4, della legge organica n. 6/1985, del 1° luglio, sul Potere giudiziario¹⁰, riguardante la giurisdizione universale, stabilisce la competenza della giurisdizione penale spagnola per perseguire penalmente, tra gli altri, i reati collegati alla tratta di essere umani, nonché quelli contrari alla libertà ed all'integrità sessuale dei minorenni, commessi da spagnoli o stranieri fuori dal territorio nazionale, al sussistere di certi requisiti.

4. Le sanzioni amministrative

Fino a pochi anni fa, molti comuni spagnoli avevano emanato *ordenanzas municipales*¹¹ che sanzionavano i clienti e/o le persone che esercitavano la prostituzione nella via pubblica, ma non vi erano norme statali al riguardo. La situazione è cambiata con l'approvazione della legge organica n. 4/2015, del 30 marzo, sulla protezione della sicurezza cittadina¹², che ha previsto alcune fattispecie di infrazione amministrativa che possono interessare entrambi.

¹⁰ Il testo consolidato è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/07/01/6/con>.

¹¹ Per approfondimenti sul tema, v., di recente, M. BARCONS CAMPMAJÓ, *Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción de la prostitución en España*, in *Revista Crítica Penal y Poder*, n. 15, novembre 2018, 90-109, <http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/26785>.

¹² Il testo consolidato è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/03/30/4/con>. V. anche E. BOZA MORENO, *La ley de seguridad ciudadana como instrumento de represión de la prostitución*, in *Diario La Ley*, n. 9010, 2017.

La legge organica n. 4/2015 sanziona:

i) come infrazione grave, punita con un'ammenda da euro 601 a euro 30.000, la richiesta o l'accettazione da parte del richiedente di servizi sessuali a pagamento in aree di transito pubblico situate in prossimità di luoghi destinati ai minori, come centri educativi, parchi giochi o spazi per il tempo libero accessibili ai minori, o quando queste condotte possano generare un rischio per la sicurezza stradale per il luogo in cui avvengono. Gli agenti dell'autorità chiederanno alle persone che offrono questi servizi di astenersi dal farlo negli anzidetti luoghi, informandole che l'inosservanza di tale requisito potrebbe costituire un'infrazione grave per disobbedienza o resistenza all'autorità ai sensi dell'art. 36, comma 6 (art. 36, comma 11, in combinato disposto con l'art. 39);

ii) come infrazione lieve, punita con un'ammenda da euro 100 a euro 600, l'esecuzione o l'incitamento all'esecuzione di atti che attentano alla libertà ed l'integrità sessuale, o si traducono in atti osceni, quando non siano costitutivi di reato (art. 37, comma 5, in combinato disposto con l'art. 39).

STATI UNITI

a cura di Sarah Pasetto

1. L'inquadramento giuridico della prostituzione

Per “prostituzione” si intende il coinvolgimento in attività sessuali dietro pagamento. Il reato di prostituzione generalmente prevede la sussistenza di tre elementi: un'attività od un comportamento sessuali; una forma di corrispettivo; l'intento di prostituirsi¹.

La materia non è tra i poteri costituzionalmente riservati alla Federazione, di talché rientra nella competenza dei legislatori statali (anche se l'ordinamento federale reca alcune previsioni in materia, soprattutto in tema di traffico di esseri umani a scopo sessuale; tali previsioni prevalgono su quelle analoghe statali). Gli Stati, ad eccezione del Nevada, hanno tutti previsto l'illegalità della prostituzione, essenzialmente in base ai valori morali del matrimonio, della castità e della dignità della donna²; una disciplina il cui fondamento risale essenzialmente all'inizio del XX secolo³ e che classifica la prostituzione alla stregua di un'offesa alla pubblica decenza. Ciò ha portato alcuni studiosi a criticare come obsoleta ed inefficace la normativa, soprattutto se si considera la persistenza e l'ampiezza del fenomeno, sicuramente favorite anche dalla diffusione dell'*Internet*⁴, nonché il

¹ Originariamente, solamente le donne potevano essere perseguite penalmente, ma oggi sono passibili di responsabilità penale anche gli uomini: L.M. DAVIS, *Criminal Law Chapter: Prostitution*, in *Georgetown Journal of Gender and the Law*, 2006, vol. 7, 835 ss.

² J. MEZEI, *Sex and taxes: Prostitution as a legal business*, in *Illinois Business Law Journal*, 2013, vol. 21, 68 ss.

³ Storicamente, il fenomeno della prostituzione e la relativa disciplina hanno conosciuto un andamento “ciclico”, con momenti di tolleranza – se non addirittura legalizzazione – alternati a momenti di repressione, seguendo le evoluzioni nei costumi sociali e le conoscenze scientifiche delle diverse epoche; rimane, comunque, sullo sfondo, l'essenziale inefficacia delle azioni volte a debellare la pratica, sin dall'epoca coloniale (A.L. JACKSON, *The History of Prostitution Reform in the United States*, 2004, *University of Tennessee Honors Thesis Projects*, https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/754; MEZEI, cit.). In ogni caso, gli studiosi indicano la *Progressive Era* come quella in cui la tolleranza mostrata dalla legge nei confronti della prostituzione ha ceduto alla sua criminalizzazione, atteggiamento che si è mantenuto fino ai giorni nostri (A.M. LUCAS, *Race, Class, Gender, and Deviancy: The Criminalization of Prostitution*, in *Berkeley Women's Law Journal*, 1995, vol. 10, 47 ss.).

⁴ Così D. ALTEMIMEI (*Prostitution and the right to privacy: A comparative analysis of current law in the United States and Canada*, in *University of Illinois Law Review*, 2013, 625 ss.), secondo

fatto che spesso la prostituzione è intimamente collegata alla tratta di esseri umani⁵ e la constatazione che, al giorno d'oggi, è imprescindibile un'analisi fondata sulla razza⁶.

2. La disciplina dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione

2.1. La disciplina federale

La principale disciplina federale in materia è il *Mann Act*⁷, fondato sui poteri del Congresso stabiliti dal c.d. *Commerce Clause*⁸. La legge, emanata nel 1910 allo scopo di porre fine allo sfruttamento sessuale forzato delle donne, regolamentare la prostituzione, le pratiche immorali ed il traffico di essere umani, originariamente istituiva il reato grave (*felony*) del trasporto commerciale interstatale od internazionale “di qualsiasi donna o ragazza allo scopo della prostituzione o di atti immorali, o a qualsiasi altro scopo immorale”. L'*Act* è stato modificato da ultimo nel 1978 (per aggiornare la definizione di “trasporto” ed introdurre tutele contro lo sfruttamento sessuale di minori) e nel 1986 (quando sono state aggiunte ulteriori tutele per i minori nonché forme di protezione per gli adulti di sesso maschile, eliminando il linguaggio *gender-based* che indicava solamente vittime donna). Sin dal 1978, la maggior parte delle persecuzioni penale condotte in base all'*Act* riguarda casi di abusi su e di tratta di minori.

cui la mancanza di regolamentazione e, anzi, l'illegalità della prostituzione contribuisce all'elevato grado di pericolo che caratterizza l'occupazione (si stima che, negli Stati Uniti d'America, il tasso di mortalità è di 204 ogni 100.000 prostitute e che, in media, esse subiscono un'aggressione, comprese quelle di natura non-letale, circa una volta al mese: HG.ORG, *Prostitution in the United States*, 2019, <https://www.hg.org/legal-articles/prostitution-in-the-united-states-30997>. V. anche HG.ORG, *Prostitution Law*, 2019, <https://www.hg.org/prostitution-law.html> nonché REPUBLIC OF IRELAND DEPARTMENT OF JUSTICE AND EQUALITY, *Discussion Document on Future Direction of Prostitution Legislation*, 2012, in cui si rileva che il divieto delle case chiuse può essere aggirato mediante la definizione delle relative strutture alla stregua di “centri massaggio”, ecc.

⁵ K. FLEHARTY, *Targeting the “Tricks” of the Trade: A Comparative Analysis of Prostitution Laws in Sweden and the United States*, in *Oregon Review of International Law*, 2013, vol. 15, 443 ss. Tra le norme dell'ordinamento federale contro il traffico di esseri umani, v. il *Victims of Trafficking and Violence Protection Act*, del 2000, nonché gli *Stop Enabling Sex Traffickers Act* e l'*Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act*, entrambi del 2018.

⁶ LUCAS, cit.

⁷ P.L. 61-277. La legge è nota anche come il *White-Slave Traffic Act*.

⁸ *Article 1, Section 8, Clause 3* della Costituzione.

Altre leggi federali più recenti vietano l'adescamento nei pressi di basi militari⁹ e di usufruire della prostituzione minorile all'estero¹⁰.

2.2. Gli ordinamenti statali

Se la disciplina federale mira a criminalizzare i clienti e gli sfruttatori delle prostitute, generalmente gli ordinamenti statali (con l'eccezione del Nevada) tendono invece a criminalizzare la persona che esercita la prostituzione, anche prescindendo dalla minore o maggiore età dell'esercente¹¹. La prostituzione tende dunque a costituire un *misdemeanor* (reato minore), il che non significa, però, che non vi siano significative difformità tra gli ordinamenti¹².

2.2.1. Il tipo di reato (e le relative sanzioni)

Al fine di fondare una condanna per prostituzione, si richiede che un individuo abbia svolto, si sia offerto di svolgere o abbia acconsentito allo svolgimento di un atto sessuale. È proprio al riguardo che si ha la prima delle molteplici differenze tra ordinamenti: infatti, i singoli sistemi giuridici statali prevedono diverse definizioni di cosa possa costituire un atto sessuale ai fini della disciplina della prostituzione. Ad esempio, l'Illinois e la Carolina del Nord richiedono un atto di penetrazione sessuale¹³, mentre in altri stati vi rientrano anche, ad esempio, il contatto, anche in presenza dell'abbigliamento, con gli organi sessuali (Hawaii, New York, Minnesota). Diversi stati, tra cui la Pennsylvania, hanno stabilito che

⁹ Title 18 dello *United States Code*, Section 1384.

¹⁰ Title 18 dello *United States Code*, Sections 2423(c), 2423(d), 2251(c), 2260(a), 1591 e 1596.

¹¹ FLEHARTY, cit., che sottolinea anche la maggiore semplicità a livello pratico per le forze dell'ordine di arrestare gli individui che praticano la prostituzione rispetto all'arresto dei clienti o dei prosseneti; parimenti, è più agevole imporre divieti contro la prostituzione rispetto a divieti sul traffico di esseri umani, per cui sarebbe necessario dimostrare che le vittime abbiano subito un inganno, un uso della forza o la coercizione.

Tra le eccezioni figura lo stato di New York, che nel 2007 ha riformato il diritto in materia per rafforzare le pene per i clienti, per imporre l'iscrizione obbligatoria nel registro degli individui colpevoli di reati sessuali di coloro che abbiano usufruito della prostituzione minorile e per depenalizzare le azioni dei minorenni che si prostituiscono; v. anche la California (*infra*, par. 2.2.2.).

¹² Per questa parte dell'analisi, v. in particolare C.R. MILLER – N. HALTIWANGER, *Crime And Punishment Law Chapter: Prostitution and The Legalization/Decriminalization Debate*, in *Georgetown Journal of Gender and Law*, 2004, vol. 5, 207 ss.

¹³ Carolina del Nord: *State v. Richardson*, 300 S.E.2d 379, 380-81 (N.C. 1983).

non è necessario dimostrare che sia avvenuto il contatto fisico; piuttosto, è l'offerta dell'attività sessuale che conta¹⁴. Altri stati richiedono un determinato livello di attività sessuale prima di poter riscontrare la prostituzione; ad esempio, la Georgia esclude esplicitamente determinate attività, come ad esempio quelle sadomasochistiche, mentre il New Mexico esclude la masturbazione¹⁵. In ogni caso, l'atto sessuale non deve necessariamente compiersi con l'individuo responsabile del versamento del corrispettivo.

L'elemento del corrispettivo è essenziale, più dell'attività sessuale, per determinare l'esistenza di prostituzione; eppure, è anche questo fonte di divergenze tra gli ordinamenti statali: alcuni di essi richiedono necessariamente il versamento del denaro (Pennsylvania, Louisiana¹⁶) per integrare il reato, mentre in altri è sufficiente la semplice discussione dell'atto, l'accordo (Maine¹⁷) o l'adescamento. Il corrispettivo può essere anche in forma non-pecuniaria (*District of Columbia*¹⁸). In Georgia, si è stabilito che la prostituzione può avvenire anche prima dell'accordo sul denaro o del suo versamento, a condizione che si sia in grado di dimostrare che l'atto sessuale è stato commesso per pagamento¹⁹.

Vi è inoltre una discrepanza circa l'elemento psicologico del reato. In alcuni stati, può fondare una condanna per prostituzione la sola offerta de (o il consenso a) lo svolgimento di attività sessuali dietro corrispettivo, anche se non si intendeva effettivamente compiere l'attività (Connecticut²⁰, Texas²¹).

2.2.2. Soggetti che incorrono nel reato

In genere, costituisce reato anche l'adescamento, ovvero l'induzione di un'altra persona a compiere attività sessuali dietro pagamento, che l'autore sia il cliente o

¹⁴ Pennsylvania: *Commonwealth v. DeStefanis*, 658 A.2d 416, 420 (Pa. Super. Ct. 1995).

¹⁵ Rispettivamente, *People v. Georgia*, 621 N.Y.S.2d 779, 781 (N.Y.Crim. Ct. 1994) e *State v. Mayfield*, 900 P.2d 358, 361 (N.M. Ct. App. 1995).

¹⁶ Rispettivamente, *Commonwealth v. Johnson*, 670 A.2d 666, 669 (Pa. Super. Ct. 1996) e *State v. Baxley*, 633 So.2d 142, 145 (La. 1994).

¹⁷ *State v. Sampson*, 387 A.2d 213, 216 (Me. 1978).

¹⁸ *Muse v. United States*, 522 A.2d 888, 891 (D.C. 1987).

¹⁹ *Kim v. State*, 496 S.E.2d 272, 273 (Ga. Ct. App. 1998).

²⁰ *State v. Allen*, 424 A.2d 651, 655 (Conn. Super. Ct. 1980).

²¹ *Frieling v. State*, 67 S.W.3d 462, 471 (Tex. App. 2002).

la persona che esercita la prostituzione ad iniziare l'atto²². Il reato non richiede l'effettivo svolgimento dell'atto di prostituzione²³; può costituire adescamento anche l'elencazione del corrispettivo richiesto per diversi atti sessuali²⁴. Alcuni stati, tra cui il Colorado, criminalizza espressamente l'adescamento di minori²⁵. Nel *District of Columbia*, solo l'adescamento, e non la prostituzione, costituisce reato²⁶.

La frequentazione di prostitute è reato in diversi stati (in particolare, costituisce reato il versamento di un corrispettivo nonché l'offerta od il consenso al versamento dello stesso)²⁷. Talune giurisdizioni statali hanno stabilito che le leggi contro la prostituzione si applicano alle prostitute ed ai clienti allo stesso modo²⁸. Per contro, il New Hampshire non criminalizza l'acquisto dei servizi sessuali²⁹.

Diversi stati prevedono altresì reati relativi all'induzione ed alla fornitura di individui al fine di farli prostituire³⁰, reati che sono aggravati nel caso in cui l'individuo indotto o procurato è minorenni.

²² Ohio: *State v. Swann*, 753 N.E.2d 984, 986 (Ohio Ct. App. 2001). V. anche, a livello legislativo statale, i seguenti esempi: per la California, Cal. Penal Code § 647; per il Michigan, Mich. Comp. Laws Ann. § 750.448; per il Wyoming, Wyo. Stat. Ann. § 6-4-102.

²³ Washington: *City of Yakima v. Emmons*, 609 P.2d 973, 976 (Wash. Ct. App. 1980).

²⁴ Indiana: *Andrews v. State*, 293 N.E.2d 799, 800 (Ind. Ct. App. 1973).

²⁵ Colo. Rev. Stat. Ann. § 18-7-402.

²⁶ *Welch v. United States*, 807 A.2d 596, 601 (D.C. 2002).

²⁷ Arkansas (Ark. Code Ann. § 5-70-103; Colorado (Colo. Rev. Stat. Ann. § 18-7-205); Connecticut (Conn. Gen. Stat. Ann. § 53a-83); Idaho (Idaho Code § 18-5614); Illinois (720 Ill. Comp. Stat. Ann. 5/11-18); Indiana (Ind. Code Ann. § 35-45-4-3); Kansas (Kan. Stat. Ann. § 21-3515); Maine (Me. Rev. Stat. Ann. 17-A, § 853-B); Michigan (Mich. Comp. Laws Ann. § 750.449a); Montana (Mo. Ann. Stat. § 567.030); New Mexico (N.M. Stat. Ann. § 30-9-3); New York (N.Y. Penal Law § 230.03-06); Oregon (Or. Rev. Stat. § 167.007(1)(B)); Pennsylvania (18 Pa. Cons. Stat. Ann. § 5902(E)); Tennessee (Tenn. Code Ann. § 39-13-514); e Wisconsin (Wis. Stat. Ann. § 944.31).

²⁸ La California non criminalizza l'atto della vendita del proprio corpo, assicurando dunque la concentrazione della sanzione sui frequentatori che non sulle persone che esercitano la prostituzione.

²⁹ *State v. Chandonnet*, 474 A.2d 578, 579 (N.H. 1984).

³⁰ Così, ad esempio, il Michigan, in cui è necessario dimostrare che se non fosse stato per l'atto di induzione, la persona coinvolta non si sarebbe mai prostituita (*People v. Morey*, 603 N.W.2d 250, 254-56 (Mich. 1999)); condizione che non deve sussistere invece in California (*People v. Bradshaw*, 107 Cal. Rptr. 256, 259 (Cal. Ct. App. 1973)).

È reato anche lo sfruttamento della prostituzione: in particolare, il denaro o l'oggetto di valore deve essere stato guadagnato per mezzo della prostituzione e deve essere stato ottenuto senza aver ricevuto un corrispettivo valido in diritto³¹. Lo sfruttatore non deve ricevere direttamente il denaro dall'individuo che esercita la prostituzione; è sufficiente che lo riceva da una terza persona o dal cliente³². Alcuni stati richiedono la sussistenza di un rapporto non di breve termine affinché si configuri il reato di sfruttamento³³, mentre altri non lo richiedono³⁴.

Le pene previste vanno dalla reclusione (da un minimo di dieci giorni, come in Alaska, ad un massimo di cinque anni, in Pennsylvania) al versamento di una sanzione pecuniaria. Alcuni stati prevedono aggravamenti delle sanzioni imposte nei confronti della prostituta e del cliente in caso di recidiva³⁵.

Gli ordinamenti statali prevedono diverse cause di giustificazione per un reato relativo alla prostituzione: la mancata consapevolezza che la persona esercitasse la prostituzione (Washington³⁶), l'inganno da parte di un agente di polizia a commettere il relativo reato (California³⁷), la mancata consapevolezza dell'età della persona che esercitava la prostituzione (New York³⁸) e l'esenzione coniugale, secondo cui una persona che paga il proprio coniuge per compiere un atto sessuale non commette reato (New York, Colorado³⁹). Il diritto alla *privacy* riconosciuto dalla Corte suprema federale non si estende alla prostituzione⁴⁰.

³¹ Così nel Dakota del Nord: *State v. Govan*, 123 N.W.2d 110, 113 (N.D. 1963).

³² California: *v. People v. Coronado*, 203 P.2d 863, 864 (Cal. Ct. App. 1949) e *People v. Navarro*, 212 P. 403, 404 (Cal. Ct. App. 1922).

³³ Louisiana: *State v. Arnold*, 351 So.2d 442, 448 (La. 1977).

³⁴ California: *People v. Jackson*, 170 Cal. Rptr. 476, 477-78 (Cal. Ct. App. 1980).

³⁵ Arizona, Arkansas, *District of Columbia*, Florida, Hawaii, Idaho, Indiana, Louisiana, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New Mexico, Carolina del Nord, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sud, Texas, Utah, Vermont. Il Mississippi, il Montana, il Dakota del Nord, il West Virginia ed il Wisconsin prevedono diverse sanzioni in caso di recidiva per il cliente, ma non per la prostituta. V. PROCON.ORG, *US Federal and State Prostitution Laws and Related Punishments*, 2018, <https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000119>.

³⁶ *State v. Cashaw*, 480 P.2d 528, 533 (Wash. Ct. App. 1971).

³⁷ *Thomas v. State*, 290 S.W.2d 680, 681 (Tex. Crim. App. 1956).

³⁸ V. la *section 230* del *New York Penal Law*.

³⁹ Rispettivamente, *Cherry v. Koch*, 491 N.Y.S.2d 934, 945 (Sup. Ct. 1985) e *People v. Mason*, 642 P.2d 8, 12 (Colo. 1982).

⁴⁰ *Lawrence v. Texas*, 539 U.S. 558, del 2003.

3. Il caso del Nevada

Il Nevada è l'unico stato ad aver legalizzato la prostituzione. Le case chiuse sono ammesse, ma solamente nelle contee con meno di 250.000 abitanti. Oggi, sette contee permettono la prostituzione su tutto il loro territorio. Essendo stata demandata la regolamentazione al livello locale, i dettagli variano in maniera considerevole. Ad esempio, le contee di Mineral e Churchill recano un espresso divieto di impiego di *sex workers* di sesso maschile nelle case chiuse, esclusione assente, invece, dalle altre contee. Tutti i regolamenti, però, mirano a conservare gli obiettivi dello stato del Nevada in tema di morale pubblica, salute e sicurezza. Per esempio, le case chiuse non possono essere situate entro 400 iarde da edifici scolastici o luoghi di culto; è inoltre proibito pubblicizzare nomi ed indirizzi delle case chiuse in aree pubbliche. Rimane inoltre vietato prostituirsi al di fuori delle case chiuse e le prostitute devono sottoporsi ad analisi mediche mensili e settimanali, mentre il *Nevada Administrative Code* stabilisce addirittura che i rapporti sessuali devono essere consumati con l'uso del profilattico. Anche i proprietari delle case chiuse hanno diversi obblighi in tema di salute, tra cui, ad esempio, quello di pubblicizzare informazioni relative alla salute e di segnalare alle autorità competenti le eventuali infezioni, reali e sospette; inoltre, i proprietari delle case chiuse possono essere civilmente responsabili se i clienti contraggono il virus dell'HIV⁴¹.

⁴¹ MILLER – N. HALTIWANGER, cit.